



DETERMINAZIONE N. 3 DEL 20 OTTOBRE 2020

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE PRESIDENZA E SEGRETERIA
GENERALE CON DELEGA AI SERVIZI DELEGATI**

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante, tra l'altro, disposizioni in materia di attribuzioni degli uffici dirigenziali;

VISTI gli articoli 7, 17 e 20 del Regolamento di Organizzazione dell'ACI deliberato dal Consiglio Generale dell'Ente, con particolare riguardo alle attribuzioni dei dirigenti in materia di attività contrattuale;

VISTI, altresì, in merito alla competenza ad adottare le determinazioni a contrarre, gli articoli 9, 10 e 21 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n. 3083 del 21 novembre 2012;

PRESO ATTO del "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa in ACI" approvato dal Consiglio Generale dell'Ente, ai sensi dell'art. 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito nella legge 30 ottobre 2013, n.125;

VISTO l'art. 32 c. 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 – recante "Codice dei contratti pubblici" (in breve "Codice") – in base al quale le Amministrazioni, quali stazioni appaltanti, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

CONSIDERATO che rientra nelle competenze attribuite alla Direzione Presidenza e Segreteria Generale con delega ai Servizi Delegati gestire le attività amministrative ed organizzative di supporto all'Ufficio Stampa dell'Ente, nell'ambito delle quali è compreso l'affidamento dei servizi di agenzie di stampa per l'ACI;

TENUTO CONTO della relazione istruttoria, comunicata dal responsabile unico del procedimento (RUP) – individuato in fase di programmazione della procedura - nella quale sono esposti i risultati degli approfondimenti effettuati circa l'oggetto dell'affidamento e le caratteristiche del servizio da affidare, il valore stimato dell'appalto, la procedura di affidamento del servizio e i requisiti richiesti ai candidati (detta relazione istruttoria costituisce parte integrante della presente determinazione come allegato n. 1);

TENUTO CONTO, altresì, delle esigenze rappresentate dall'Ufficio Stampa dell'ACI, circa il ricorso ai servizi di più di una agenzia di stampa nel rispetto del principio del pluralismo informativo e relativamente al numero di licenze (minimo 15) che costituiscono il fabbisogno dell'Amministrazione in materia;

RITENUTO, pertanto, opportuno - in conformità alle indicazioni espresse dall'ANAC nel parere reso con la determinazione n. 853/16 approvata dal Consiglio nell'adunanza del 20 luglio 2016 – suddividere l'affidamento in due lotti funzionali - di cui all'articolo 3, comma 1,



lettera qq) del "Codice" - al fine di assicurare "il pluralismo dell'informazione che deve orientare l'acquisto di servizi giornalistici ed informativi da parte della PA" ;

RITENUTO, altresì, opportuno – alla stregua dell'art. 51 del "Codice" - consentire a ciascun concorrente di partecipare alla gara per entrambi i lotti, limitando a n. 1 (uno) il lotto aggiudicabile allo stesso concorrente, al fine di rispettare il pluralismo dell'informazione e di favorire la massima partecipazione;

CONSIDERATO, ai fini della stima del valore dell'appalto, il valore medio annuo di analoghi servizi affidati da parte di altre pubbliche amministrazioni – quale risultante dalla richiamata relazione istruttoria del RUP - con particolare riguardo al valore stimato dalla Presidenza del Consiglio – Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria per i lotti n. 1 e n. 2 della gara a procedura aperta (di cui al bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 1° maggio 2017), avente ad oggetto l'affidamento di servizi giornalistici ed informativi per gli organi centrali e periferici delle Amministrazioni dello Stato;

RITENUTO, per quanto sopra, di fissare in € 190.000,00 (centonovantamila/00) il valore economico stimato dell'appalto, per il biennio 2021-2022, suddiviso in € 100.000,00 (centomila/00) per il lotto n. 1 ed in € 90.000,00 (novantamila/00) per il lotto n. 2, lotti differenziati in ragione dell'ambito nazionale, europeo ed extraeuropeo, ovvero solo europeo, del notiziario quotidiano generale in lingua italiana oggetto dei servizi di rassegna stampa da affidare;

CONSIDERATO, ai fini di cui sopra, che la connotabilità dei servizi di agenzie di stampa come servizi di natura intellettuale, da un lato, esclude per i concorrenti l'obbligo – di cui all'art. 95 c. 10 del "Codice" – di indicare nell'offerta economica i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e, dall'altro lato, esclude l'obbligo di redigere il documento di valutazione dei rischi da interferenza, da allegare ai contratti di appalto ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 c. 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 - recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

VISTI, in tema di contratti sotto soglia di rilevanza comunitaria, l'art. 35 del "Codice" ed il Regolamento delegato (UE) 2019/1828 della Commissione del 30 ottobre 2019, che ha rideterminato in € 214.000,00 (oltre IVA) le predette soglie di rilevanza ai fini dell'applicazione dello stesso "Codice" alle amministrazioni sub-centrali, quale l'ACI;

VISTO l'art. 1, commi 1 e 2 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020 n. 120 (recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale") in base ai quali, qualora la determina a contrarre sia adottata entro il 31 dicembre 2021, per l'affidamento di servizi di importo pari o superiore ad € 75.000 e fino alle soglie di cui al su indicato art. 35 del "Codice", le amministrazioni, quali stazioni appaltanti, utilizzano la procedura negoziata senza bando di cui all'art. 63 dello stesso "Codice", "previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici";



CONSIDERATO che l'affidamento del predetto servizio rientra nell'ambito degli acquisti sotto soglia comunitaria e che, in quanto affidamento di importo superiore ad € 75.000,00 - alla stregua delle richiamate disposizioni del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 - deve seguire la richiamata procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;

CONSIDERATO, altresì, che - in base al combinato disposto del comma 1, ultimo periodo, e del comma 2 dell'art. 1 del summenzionato decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 - l'aggiudicazione della gara in parola deve avvenire entro il termine di quattro mesi dalla data di adozione della presente determinazione e che il mancato rispetto di questi termini, la mancata tempestiva stipulazione del relativo contratto nonché il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del RUP di questo procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione del medesimo operatore dalla procedura o causa di risoluzione del contratto per inadempimento, che deve essere dichiarata senza indugio dall'Amministrazione ed opera di diritto;

VISTE le "Linee guida n. 4" (di attuazione del menzionato "Codice") - approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con delibera n. 206 del 1° marzo 2018 e n. 636 del 10 luglio 2019 - recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", con particolare riferimento al paragrafo 5 dedicato alla procedura negoziata per l'affidamento di contratti di servizi pari o superiore ad € 40.000 e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del "Codice";

VISTO l'art. 1 c. 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale la generalità delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del citato d. lgs. n. 165/2001, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione" (MEPA) di cui all'art. 36 c. 6 del "Codice";

PRESO ATTO che i "Servizi di agenzia di stampa" (CPV 92400000-5) non sono presenti tra quelli disponibili sul MEPA e che, pertanto, non è possibile ricorrere a tale piattaforma per lo svolgimento della procedura di gara in parola;

VISTO l'art. 58 c. 1 del "Codice", in base al quale - ai sensi della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, nel rispetto del precedente art. 52 (recante "Regole applicabili alle comunicazioni") e dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure - le amministrazioni, come stazioni appaltanti, ricorrono a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni dello stesso "Codice";

CONSIDERATO che l'Amministrazione può utilizzare la piattaforma telematica di *e-procurement* di Federazione ACI, disponibile a seguito dell'Accordo Quadro stipulato tra ACI Informatica spa ed il RTI tra BravoSolution Italia spa, BravoSolution spa, FPA srl, STEP srl e FINCONS srl;



RITENUTO, per quanto sopra, necessario gestire la presente procedura di gara attraverso la predetta piattaforma telematica, dal momento che – oltre a garantire l'osservanza del menzionato obbligo di legge fissato in materia – il sistema di *e-procurement* rappresenta una strutturata misura di prevenzione della corruzione in quanto garantisce la trasparenza e la tracciabilità dell'intera procedura di acquisto;

RITENUTO, altresì, opportuno - alla stregua dei principi di libera concorrenza e non discriminazione - far precedere la procedura negoziata senza bando da un invito, mediante avviso pubblico di manifestazione di interesse rivolto a tutti gli operatori economici, in modo tale da poter ammettere alla procedura tutti gli operatori economici interessati in forza della indicazione fornita in tal senso nel paragrafo 3.6 delle menzionate "Linee guida" n. 4 dell'ANAC, in base alle quali il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti "non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero degli operatori economici tra i quali effettuare la selezione" (detto avviso pubblico di manifestazione di interesse costituisce parte integrante della presente determinazione, come allegato n. 2); e **PRESO ATTO** che siffatto orientamento risulta confermato anche dalla recente giurisprudenza amministrativa (cfr. TAR Sardegna, sentenza n. 8 del 2 gennaio 2020), nonché dal Parere n.685/2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

DATO ATTO che, rispetto ai termini fissati, per consentire agli operatori di manifestare il proprio interesse a partecipare, fornendo riscontro all'avviso sopra menzionato, viene riconosciuto un termine di n. 15 giorni, laddove per la presentazione dell'offerta a seguito di invito l'Amministrazione si riserva di stabilire un termine massimo di n. 10 giorni dalla ricezione dello stesso; ciò, tenuto conto, in generale, di una consentita riduzione dei termini delle procedure ad evidenza pubblica dovuta all'emergenza sanitaria in atto, ed in considerazione, in particolare, dell'urgenza per l'Amministrazione di pervenire ad una rapida definizione della presente gara, per l'incertezza che connota l'attuale contesto socio-economico e normativo;

VISTI l'art. 80 del "Codice", recante "Motivi di esclusione" degli operatori economici dalla partecipazione delle procedure di appalto e l'art. 83 dello stesso "Codice", recante "Criteri di selezione e soccorso istruttorio", che identifica gli stessi criteri di selezione dei concorrenti esclusivamente nei requisiti di idoneità professionale, nella capacità economico e finanziaria nonché nelle capacità tecniche e professionali e stabilisce che detti requisiti e capacità devono essere "attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti";

CONSIDERATO, ai fini di cui sopra, l'opportunità di selezionare concorrenti in grado di fornire, con un livello di ampiezza ed approfondimento adeguato, notizie chiare, affidabili e tempestive, disponibili in lingua italiana, e prodotte da una redazione radicata sul territorio e con una conoscenza pregressa e consolidata del sistema politico, economico, giuridico e sociale nazionale;

RITENUTO pertanto che, mentre i requisiti di idoneità professionale si possono identificare - alla stregua dell'art. 83 c. 3 del "Codice" - nell'iscrizione al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (ovvero agli analoghi registri indicati dallo



stesso art. 83 c.3), sia opportuno – in base ai principi di attinenza e proporzionalità sopra richiamati nonché ai principi di libera concorrenza e non discriminazione - identificare le capacità professionali e tecniche dei concorrenti nel numero minimo di 3 (tre) sedi, di cui i concorrenti devono disporre sul territorio italiano per poter essere ammessi alla gara;

PRESO ATTO che, in base al combinato disposto degli articoli 81 c. 2 e 216 c. 13 del “Codice”, la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura deve avvenire attraverso il sistema “AVCPass”, come disciplinato dall’ANAC con deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016 recante l’aggiornamento della deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 111 del 20 dicembre 2012;

VISTO l’art. 95 del “Codice”, recante “criteri di aggiudicazione dell’appalto”, e le “Linee Guida n. 2” - approvate dall’ANAC con delibera n. 1003 del 21 settembre 2016 ed aggiornate con delibera n. 424 del 2 maggio 2018 – recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”;

RITENUTO, per quanto sopra, di prevedere l’aggiudicazione dell’appalto di cui si tratta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, anche in ragione della natura intellettuale del servizio;

RITENUTO, altresì, al fine di valorizzare gli elementi qualitativi dell’offerta alla stregua dell’art 95 c. 10-bis del “Codice”, di fissare il punteggio complessivo di aggiudicazione nel massimo di 100 punti, stabilendo che possono essere attribuiti, all’offerta tecnica, massimo 70 punti ed all’offerta economica, massimo 30 punti, e definendo specifici criteri di valutazione e ponderazione per l’offerta tecnica;

CONSIDERATE, quanto alla definizione dei criteri di valutazione e ponderazione degli elementi qualitativi e quantitativi dell’offerta, le indicazioni fornite dall’ANAC nelle menzionate “Linee Guida n. 2”, fermo restando che – sulla base dell’art. 95 c. 12 del “Codice” - l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, parimenti, si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione nel caso in cui sia stata presentata una sola offerta valida, nonché di procedere al sorteggio in caso di parità delle offerte, conformemente alla Delibera dell’ANAC n. 1204 del 2019;

VISTO l’art. 77 c. 1 del “Codice”, in base al quale, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto;

PRESO ATTO che – come da Comunicato del Presidente dell’ANAC del 9 gennaio 2019 - è stata differita l’operatività dell’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici, di cui all’art. 78 del “Codice”, e che pertanto, in base all’art. 216 c. 12 dello stesso Codice, la commissione continua ad essere nominata secondo le regole preventivamente individuate dalla stazione appaltante, che per l’ACI sono presenti nell’art. 31 del menzionato “Manuale delle procedure negoziali”;

VISTI, per quanto riguarda le modalità di funzionamento della commissione giudicatrice nonché le cause di incompatibilità, astensione ed esclusione dei relativi componenti, l’art. 77 del Codice dei contratti pubblici, le “Linee Guida n. 5” (di attuazione dello stesso “Codice”) – approvate dall’ANAC con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 ed aggiornate con delibera



n. 4 del 10 gennaio 2018 – recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, nonché l’art. 32 del “Manuale delle procedure negoziali” dell’Ente;

PRESO ATTO che, in base all’art. 1 c. 4 del su menzionato decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, l’Amministrazione non deve chiedere le garanzie provvisorie di cui all’art. 93 del “Codice, non ricorrendo particolari esigenze che giustifichino tale richiesta, mentre resta ferma la disciplina delle garanzie definitive di cui all’art. 103 del “Codice”;

RITENUTO di approvare la necessaria documentazione di gara costituita, oltre che dal già menzionato “Avviso per manifestazione di interesse” (allegato n. 2 alla presente determinazione), dalla “Lettera di invito” alla procedura negoziata e dallo “Schema di contratto” e relativi allegati, nonché in conformità alle clausole negoziali richieste dalle vigenti disposizioni di legge in materia e, comunque, in conformità al principio di buon andamento amministrativo ed agli interessi dell’Ente quanto all’efficiente, efficace ed economica erogazione dei servizi di agenzie di stampa da parte degli aggiudicatari dell’appalto (detti “Lettera di invito” e “Schema di contratto” costituiscono parte integrante della presente determinazione come allegati n. 3 e 4);

VISTI l’art. 31 del Codice di contratti pubblici, concernente la nomina ed i compiti del responsabile unico del procedimento (RUP), e le “Linee guida n. 3” (di attuazione del menzionato “Codice”) – approvate dall’ANAC con la delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con la delibera n. 1007 dell’11 ottobre 2017 - recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;

RITENUTO di confermare, in quanto già individuato in fase di programmazione, quale RUP per il presente affidamento, in considerazione del *curriculum* ed esperienza professionali, il dott. Luigi Mingrone – funzionario di questa Direzione – che, a tal fine, ha reso la dichiarazione di assenza del conflitto di interesse, di cui all’art. 42 c. 2 del Codice di contratti pubblici, e delle cause di inconferibilità di cui all’art. 35-bis del d. lgs. n. 165/2001;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, ed in particolare l’art. 3 relativo alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e l’art. 29 del “Codice” recante “Principi in materia di trasparenza”;

PRESO ATTO del Comunicato del Presidente dell’ANAC, in data 16 ottobre 2019 recante indicazioni relative all’obbligo per le Amministrazioni di acquisizione del codice identificativo di gara (CIG) nonché del Comunicato del Presidente f.f. dell’ANAC in data 20 maggio 2020 in tema di esonero temporaneo dal pagamento dei contributi dovuti all’ANAC dalle amministrazioni ed operatori economici per la partecipazione alle procedure di gara avviate dalla data del 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020;

VISTI il “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, di cui al DPR 16 aprile 2013, n. 62, con particolare riferimento all’art. 2 c. 3 ed all’art. 17 c. 1, il vigente “Codice di comportamento di Ente” approvato dal Consiglio Generale, con particolare



riferimento all'art. 2, commi 3 e 4 ed il "Patto di integrità" definito dall'Ente nell'ambito delle misure "anticorruzione" adottate sulla base della normativa vigente in materia;

VISTI, per qualsiasi altro aspetto di interesse relativo alle procedure di affidamento del servizio, il "Codice" e il richiamato "Manuale delle procedure negoziali" dell'ACI, per le parti ancora compatibili con lo stesso "Codice";

ASSUME LA SEGUENTE DETERMINAZIONE:

1. Sulla base di quanto in premessa, che costituisce parte integrante della presente determinazione, è autorizzato l'espletamento della procedura negoziata - ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, commi 1 e 2, del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 (convertito con legge 11 settembre 2020 n. 120) e dell'art. 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici" - previo invito, mediante avviso pubblico di manifestazione di interesse, rivolto a tutti gli operatori economici, per l'affidamento, in due lotti, dei "servizi di agenzie di stampa" per l'ACI, come specificati nell'allegata documentazione di gara, con decorrenza dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022; alla procedura negoziata parteciperanno tutti gli operatori economici che, alla data di scadenza dell'avviso di manifestazione di interesse, abbiano presentato la relativa istanza, salva successiva integrazione fino a cinque operatori da parte dell'Ente, ove all'avviso abbia dato riscontro un numero di Società inferiore a quello minimo prescritto dall'art. 1, comma 2, lett. b del D.L. 76/2020;

2. E' approvata la seguente documentazione di gara, che costituisce parte integrante della presente determinazione:

- "Avviso di manifestazione di interesse e relativo allegato (allegato n. 2);
- "Lettera di invito" e relativi allegati (Istanza di partecipazione e dichiarazioni sostitutive, DGUE, patto di integrità, modello di offerta economica) (allegato n. 3);
- "Schema di contratto" (allegato n. 4).

3. Il valore economico complessivo stimato del predetto servizio è fissato in € 190.000/00 (centonovantamila/00) oltre IVA, così suddiviso nei seguenti lotti:

- Lotto n. 1, valore massimo complessivo di € 100.000,00, oltre IVA,
CIG: 84699453BA;
- Lotto n. 2, valore massimo complessivo di € 90.000,00, oltre IVA,
CIG: 8469959F44.

La relativa spesa massima autorizzata sarà ripartita in quote eguali per ciascuno dei due esercizi finanziari interessati.

4. L'affidamento del servizio sarà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, come specificato nell'allegata "Lettera di invito".

5. Il responsabile del procedimento è il dott. Luigi Mingrone, funzionario della Direzione Presidenza e Segreteria Generale con delega ai Servizi Delegati;



6. La spesa relativa all'affidamento di cui al precedente punto 1 verrà contabilizzata sul conto di costo n. 411413020, a valere sul *budget* di gestione assegnato, per ciascuno degli esercizi finanziari 2021 e 2022, alla Direzione Presidenza e Segreteria Generale con Delega ai Servizi Delegati, quale Centro di Responsabilità n. 1251.

IL D. **SABINA SOLDI** .E

Firmato il 20/10/2020

Allegati cit. n. 1, 2, 3 e 4